

§. 4.

Sarà dovere de' capi di Sezione di essere assidui nel presentarsi all' Ufficio del porto per riceverne gli eventuali ordini, e le istruzioni relative alla loro mansione, che dovranno tosto comunicare ai piloti per la più esatta, e sollecita esecuzione.

§. 5.

L' oggetto essenziale dell' istituzione di questi piloti pratici costieri dell' Istria si è quello di prestar istantaneo soccorso, e di servire tutti quei bastimenti sì nazionali, che esteri di potenze amiche, tanto di guerra, che mercantili, i quali domandassero d'essere pilotati nei seguenti porti, cioè Ancona, Fiume, Gorò, Porti di Venezia, e Trieste, ed in tutti quegli altri porti, seni e rade navigabili, che stanno nella periferia degli anzidetti porti. Inoltre corre l'obbligo ai predetti piloti di assistere col pilotaggio istantaneamente i navigli mercantili di qualsisia nazione, che si trovassero in manifesto pericolo, e segnalassero il bisogno di soccorso.

§. 6.

Verrà disposto l'opportuno, onde sullo scoglio vicino a Rovigno denominato Bagnoli sia innalzato